

## Foglio Informativo

### Servizio di Cassa Continua Versamenti

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO** Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: +39 060.060

 Sito internet: [www.bnl.it](http://www.bnl.it)

 Contatti: <https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti/>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

#### CHE COS'È IL SERVIZIO DI CASSA CONTINUA VERSAMENTI

Il servizio di «Cassa Continua Versamenti» consente al correntista di far pervenire alla Banca, anche fuori del normale orario di cassa, determinati valori (contante, assegni e vaglia), che saranno accreditati sul conto a lui intestato, secondo le norme contrattuali del servizio e quelle che regolano il rapporto di conto.

Per usufruire del servizio di Cassa Continua Versamenti occorre essere titolari di un conto corrente presso la Banca.

I valori, ripiegati su apposita distinta, vengono racchiusi dal correntista in appositi contenitori (sacchetti e/o buste di sicurezza autosigillanti) forniti dalla Banca e successivamente introdotti negli appositi impianti messi a disposizione dalla Banca.

La Banca dà notizia dell'accreditamento nel conto corrente dei valori ricevuti inviando al correntista la relativa nota contabile.

Tra i principali rischi, vanno tenuto presenti:

- i danni di qualunque genere, diretti e indiretti, che potessero derivare dall'imperfetta esecuzione delle operazioni di apertura e di chiusura degli sportelli degli impianti, dal cattivo uso, dal danneggiamento e smarrimento delle chiavi fisiche o magnetiche, dei sacchetti e dei lucchetti
- in caso di irregolarità del contante, dei titoli immessi nei contenitori o differenze fra l'accertata consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dalla distinta di versamento, la Banca procederà alla registrazione del versamento per il solo importo accertato.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni o canone		gratuito
Valute sui versamenti eseguiti tramite cassa continua	Contante (*)	Giorno lavorativo successivo alla data di versamento
	Assegni circolari BNL e assegni bancari BNL tratti su sportelli diversi da quello del versamento	Valuta indicata nel contratto di conto corrente
	Assegni circolari di altri Istituti e vaglia postali	Valuta indicata nel contratto di conto corrente
	Assegni bancari di altri Istituti e assegni postali	Valuta indicata nel contratto di conto corrente

(\*) Il versamento di contante si intende effettuato dal cliente nel momento in cui il contante versato viene ritirato presso lo sportello automatico e le attività di verifica e contazione sono espletate dal personale della Banca o da Società esterna appositamente incaricata dalla Banca. Le attività di verifica e contazione sono completate nella giornata lavorativa successiva al ritiro. Il ritiro del contante versato dopo le ore 8 del mattino verrà effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo.

#### RECESSO E RECLAMI

##### Recesso dal contratto, revoca, sospensione o modifica del servizio

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura. La Banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle proprie Casse Continue Versamenti e di revocare, sospendere e modificare il servizio in qualunque momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza del servizio medesimo, senza assumere responsabilità per eventuali temporanee interruzioni. Nel caso di revoca e, a richiesta della Banca, nel caso di sospensione del servizio, il correntista è tenuto alla restituzione dei sacchetti e/o buste autosigillanti, dei lucchetti nonché di tutte le chiavi in suo possesso.

##### Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, scrivendo all'indirizzo Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, oppure all'indirizzo e-mail [reclami@bnlmail.com](mailto:reclami@bnlmail.com), oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata [reclami@pec.bnlmail.com](mailto:reclami@pec.bnlmail.com), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Per eventuali contestazioni relative ai servizi di pagamento, la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giornate operative. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – avvia una procedura di

## FOGLIO INFORMATIVO

conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Correntista ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alle Filiali di BNL. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, il cliente può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e presso le Filiali della Banca.

Ai sensi della normativa vigente, per la grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - emanato in attuazione della Direttiva CE 2007/64 in materia di servizi di pagamento e delle relative misure di attuazione - sono previste sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, incluso, in caso di reiterazione delle violazioni, la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento. Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, oltre che nei confronti dei dipendenti del prestatore di servizi di pagamento o di coloro che operano nell'organizzazione di quest'ultimo, anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.

### LEGENDA

<b>Impianto</b>	Mezzo forte o mezzo di custodia messo a disposizione dalla banca per consentire il deposito di determinati valori anche fuori del normale orario di sportello
<b>Contenitori</b>	Sacchetti e/o buste di sicurezza auto sigillanti consegnati dalla Banca al correntista per depositare i valori
<b>Clientela al dettaglio</b>	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EURO.
<b>Disponibilità somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
<b>Valute sui versamenti</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano a decorrere gli interessi.
<b>Recesso</b>	È il diritto del soggetto di ritirarsi unilateralmente da un rapporto giuridico, senza che la controparte possa opporsi.
<b>PSD</b>	È la direttiva a livello Europeo che disciplina i servizi di pagamento, recepita in Italia con D. Lgs. N. 11 del 27.01.2010